

Novità modello 730/2013 e modello Unico Persone Fisiche 2013 *(Fascicolo 1)*

Roma, 26 marzo 2013



RAPPORTO TRA IMU E IRPEF
EFFETTI SUI REDDITI DEI
TERRENI E DEI FABBRICATI

RAPPORTO IMU - IRPEF

REDDITI FONDIARI
BENI NON LOCATI
(TERRENI E FABBRICATI)

IMU

SOSTITUISCE

IRPEF E
ADDIZIONALI

Articolo 8, comma 1, decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23

FABBRICATI

FABBRICATI NON LOCATI
(es. abitazione principale
e pertinenze, immobili a
disposizione, in comodato
d'uso gratuito, destinati a uso
promiscuo dal professionista)

IMU

FABBRICATI LOCATI

IMU +
IRPEF

Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, par.13

FABBRICATI

ABITAZIONE PRINCIPALE
PARZIALMENTE LOCATA
(es. locazione di una stanza)

Rendita catastale
rivalutata del 5% >
Canone di locazione

IMU

Canone di locazione >
Rendita catastale
rivalutata del 5%

IMU +
IRPEF

TERRENI

TERRENI
NON
AFFITTATI

Reddito
dominicale
IMU

Reddito
agrario
IRPEF

TERRENI
AFFITTATI

Reddito
dominicale
IMU +
IRPEF

Reddito
agrario
IRPEF

Art. 9, comma 9, D. Lgs.
14 marzo 2011, n. 23

ESENZIONE IMU

Eccezione al principio
di sostituzione Imu - Irpef

IMMOBILI ESENTI DALL'IMU
IL REDDITO È ASSOGGETTATO
ALL'IRPEF E ALLE ADDIZIONALI
OVE DOVUTE

Art. 9, comma 9, D. Lgs.
14 marzo 2011, n. 23

ESENZIONE IMU

Terreni ricadenti in aree
montane o di collina
*Articolo 15, legge 27
dicembre 1977, n. 984*

Esenti da Imu
ma soggetti
ad Irpef
e addizionali

Fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei
comuni classificati
montani
*Articolo 9, comma 3-bis
decreto legge n. 557/1993*

Esenti da Imu
e non soggetti
ad Irpef e
addizionali
*Non vanno indicati
in dichiarazione
dei redditi*

SOSTITUZIONE IMU - IRPEF

REDDITO FONDIARIO DEGLI IMMOBILI NON LOCATI

NON confluisce nel reddito complessivo

NON si considera per la determinazione di deduzioni e detrazioni rapportate al reddito complessivo (*es. detrazioni lavoro dipendente, pensione e carichi di famiglia*)

Circolare n. 5/E dell'11 marzo 2013

SOSTITUZIONE IMU - IRPEF

ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

contribuente che possiede esclusivamente

redditi di fabbricati non locati

ed (eventualmente)

redditi di lavoro dipendente o pensione

*(corrisposti da un unico sostituto o da più
sostituti se l'ultimo effettua il conguaglio)*

SOSTITUZIONE IMU - IRPEF

DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Il reddito dell'abitazione principale
non concorre alla formazione
del reddito complessivo

La deduzione
per l'abitazione principale
non risulta più applicabile

Circolare n. 5/E dell'11 marzo 2013

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Fatta eccezione per le ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione,

NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

VANNO RIPORTATI I DATI

DI TUTTI GLI IMMOBILI POSSEDUTI

anche quelli non locati per i quali l'Irpef non è dovuta in quanto sostituita dall'Imu

Circolare n. 5/E dell'11 marzo 2013

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Chi presta assistenza (730)
o il contribuente (Unico PF) calcola:

Reddito di terreni e
fabbricati imponibile

Reddito
complessivo

Reddito di fabbricati
locati con opzione
cedolare secca

Base imponibile
cedolare secca

Reddito di terreni
e fabbricati
non imponibile

Reddito con
eventuale rilievo
extra-fiscale

QUADRO A Redditi dei terreni

Colonna 9 “Esenzione Imu”

Se è barrata la casella Esenzione Imu, ad esempio nel caso di terreni ricadenti in aree montane, il reddito del terreno è assoggettato ad Irpef anche se non è affittato

7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 ESENZIONE IMU	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Casi particolari 7	Continuazione (**) 8	Esenzione IMU 9
		<input type="checkbox"/>
Reddito dominicale non imponibile 12		Coltivatore diretto o IAP 13
	,00	

QUADRO A Redditi dei terreni

Dominicale
imponibile

Terreni affittati (o non
affittati con esenzione IMU)
→ tassazione ordinaria

Agrario
imponibile

Terreni affittati
e non affittati
→ tassazione ordinaria

Dominicale
non
imponibile

Terreni non affittati (senza
esenzione Imu) da non
assoggettare a tassazione

QUADRO B Redditi dei fabbricati

NUOVI CODICI “UTILIZZO”

Codice **11** Abitazione principale
parzialmente locata *canone libero mercato*

Codice **12** – Abitazione principale
parzialmente locata *canone concordato*

Il codice residuale **9** va utilizzato per tutti gli
immobili che fino allo scorso anno venivano
individuati con i codici 9, 11, 12 e 13

QUADRO B Redditi dei fabbricati

Colonna “Esenzione Imu”

Se è barrata la casella
il reddito del fabbricato
è assoggettato ad Irpef
anche se non è locato

10 IMU DOVUTA PER IL 2012	11 CEDOLARE SECCA	12 ESENZIONE IMU
,00		

Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzione IMU
9	10	11	12
	,00		
Abitazione principale		Immobili non locati	
LI 16	,00	17	,00

QUADRO B Redditi dei fabbricati

Imponibile
tassazione
ordinaria

Fabbricati locati (o non
locati con esenzione IMU)

Imponibile
cedolare
secca 21%

Fabbricati locati
a canone libero
con opzione cedolare secca

Imponibile
cedolare
secca 19%

Fabbricati locati
a canone concordato
con opzione cedolare secca

QUADRO B Redditi dei fabbricati

Reddito non
imponibile
fabbricati
non locati

Reddito dei fabbricati
non locati da non
assoggettare a
tassazione

Reddito non
imponibile
abitazione
principale

Reddito dell'abitazione
principale e relative
pertinenze da non
assoggettare a
tassazione

QUADRO B Redditi dei fabbricati

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%
13	,00	14 ,00	15 ,00

REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati
	16 ,00	17 ,00

Redditi fondiari non imponibili

Righi 147 e 148 (730-3)
Rigo RN50 (Unico PF)

Importi che non rilevano ai fini dell'Irpef e delle addizionali ma possono assumere rilievo nell'ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali

Reddito abitazione principale	¹	,00
-------------------------------	--------------	-----

Redditi fondiari non imponibili	²	,00
---------------------------------	--------------	-----

ACCONTO 2013 - ULTERIORE
RIVALUTAZIONE DEI REDDITI
DOMINICALE E AGRARIO

Terreni - ACCONTO 2013

Anno 2013

Redditi dominicale e agrario dei terreni

Rivalutazione
(ulteriore)
15%

Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP)

Rivalutazione
(ulteriore)
5%

Art. 1, comma 512, legge di stabilità 2013
(legge n. 228 del 24 dicembre 2012)

Terreni - ACCONTO 2013

Per il calcolo dell'acconto 2013, chi presta assistenza fiscale (730) o il contribuente (Unico PF) rivaluta di un ulteriore 15 per cento i redditi dominicale e agrario che risultano dagli atti catastali

Reddito dominicale + 80% + 15%


Reddito agrario + 70% + 15%

Terreni - ACCONTO 2013

Casella 'Coltivatore diretto o IAP'
colonna 9 quadro A (730)
o colonna 13 quadro RA (Unico PF)

Se è barrata la casella l'ulteriore
rivalutazione (*sempre per l'acconto 2013*)
è pari al 5% anziché al 15%

6	7	8	9	10
CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (*)	ESENZIONE IMU	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
,00		<input type="checkbox"/>		



**NUOVA DISCIPLINA
IMMOBILI DI INTERESSE
STORICO O ARTISTICO**

IMMOBILI INTERESSE STORICO

Anno 2012

Nuova disciplina per gli immobili
di interesse storico o artistico
ai sensi dell'articolo 10
del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42

Art. 4 decreto legge 2 marzo 2012 n. 16,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012 n. 44
Risoluzione 114/E del 31 dicembre 2012

IMMOBILI INTERESSE STORICO

Reddito dei fabbricati
di interesse storico o artistico
concessi in locazione

Maggiore importo tra:

- rendita catastale effettiva dell'immobile rivalutata del 5% e ridotta del 50%, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso
- canone di locazione ridotto del 35%, rapportato alla percentuale di possesso

IMMOBILI INTERESSE STORICO

Quadro B/RB Colonna 1 Rendita catastale

La rendita catastale va indicata nella misura già ridotta del 50%

	¹ RENDITA	² UTILIZZO
B1	,00	

IMMOBILI INTERESSE STORICO

Quadro B/RB Colonna 5 Codice canone

Nella colonna 'Codice canone' va indicato il **codice 4** e nella colonna 'Canone di locazione' va riportato il canone nella misura già ridotta al 65%

5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE
4	,00

IMMOBILI INTERESSE STORICO

ACCONTI 2012

Gli acconti dell'Irpef e dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2012 dovevano essere calcolati tenendo conto della nuova disciplina per gli immobili di interesse storico o artistico

circolare n.19/E 1° giugno 2012 par. 5.4

IMMOBILI INTERESSE STORICO

DATI CALCOLO ACCONTI 2012

Rigo F1 col. 7-10 (730)

Rigo RB31 (UNICO PF)

Acconti ricalcolati immobili storici	7 Differenza	9 Imponibile add.le comunale
	,00	,00
	8 Acconto IRPEF	10 Acconto add.le comunale
	,00	,00

Esigenza: verifica coerenza tra calcolo e versamento acconti 2012

REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE PRODOTTI
IN ZONE DI FRONTIERA
-
QUOTA ESENTE
E CALCOLO ACCONTO 2013

REDDITI DEI FRONTALIERI

I redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera da soggetti residenti concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro (*in precedenza la franchigia ammontava a 8.000 euro*)

Articolo 29, comma 16-sexies, decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216

REDDITI DEI FRONTALIERI

Colonna 1 righe da C1 a C3
(Tipologia reddito) Codice **4**

Colonna 3 righe da C1 a C3 (Reddito)
Intero ammontare del reddito percepito
comprensivo della quota esente
*In presenza di un CUD 2013, all'importo
indicato nel punto 1 va sommata la quota
esente riportata nelle Annotazioni*


1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/ Determinato	3	REDDITO
	4				,00

REDDITI DEI FRONTALIERI

Chi presta assistenza (730) o il contribuente (Unico PF, rigo RC5 col. 1) determina la quota esente (6.700 euro) e la scompota dal totale dei redditi di lavoro dipendente

RC5 $RC1 + RC2 + RC3 + RC4 \text{ col. } 8 - (\text{minore tra } RC4 \text{ col. } 1 \text{ e } RC4 \text{ col. } 9) - RC5 \text{ col. } 1$
Riportare in RN1 col. 5

Quota esente frontalieri	1	,00
--------------------------	---	-----



FRONTALIERI – ACCONTO 2013

Per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2013 chi presta assistenza fiscale (730) o il contribuente (Unico PF) deve considerare l'intero ammontare del reddito prodotto in zone di frontiera, comprensivo della quota esente di 6.700 euro.

Art. 1, comma 549, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)

**NUOVE ISTITUZIONI RELIGIOSE
DESTINATARIE DELL'8
PER MILLE DELL'IRPEF
E DI EROGAZIONI LIBERALI
DEDUCIBILI**

STATO - ISTITUZIONI RELIGIOSE

Stato e Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia
ed Esarcato per l'Europa Meridionale

Legge 30 luglio 2012 , n. 126

Stato e Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli ultimi giorni

Legge 30 luglio 2012 , n. 127

Stato e Chiesa apostolica in Italia

Legge 30 luglio 2012 , n. 128

Stato e Unione Cristiana Evangelica
Battista d'Italia

Legge 12 marzo 2012, n. 34 n.116

NUOVI DESTINATARI 8%

1. Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
2. Chiesa Apostolica in Italia
3. Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
Chiesa Apostolica in Italia	Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia		

EROGAZIONI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Rigo E24/RP24: nuovi destinatari

Erogazioni liberali in denaro, fino a 1.032,91 euro, a favore di: Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, Chiesa Apostolica in Italia

Le modalità della deduzione stabilite con decreto Ministro Economia e Finanze

**RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO - DETRAZIONE DAL
36% AL 50% E LIMITE DI SPESA
DA 48.000 A 96.000 EURO**

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Dal 1° gennaio 2012 sono ‘a regime’:

- detrazione relativa alle opere di recupero del patrimonio edilizio
- detrazione concernente le opere finalizzate al risparmio energetico

Articolo 16-bis del TUIR: “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Spese sostenute
dal 1/1/2012
al 25/6/2012

Detrazione
del 36%

Spese sostenute
dal 26/6/2012
al 31/12/2012
(e fino al 30/6/2013)

Detrazione
del 50%

Art. 11, comma 1, decreto legge 83/2012

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Spese sostenute
dal 1/1/2012
al 25/6/2012

Limite 48.000 euro
per unità immobiliare

Spese sostenute
dal 26/6/2012
al 31/12/2012
(e fino al
30/6/2013)

Limite 96.000 euro
per unità immobiliare,
*al netto della spesa
sostenuta fino
al 25/6/2012 nel limite
di 48.000 euro*

Art. 11, comma 1, decreto legge 83/2012

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

Se le spese per l'acquisto dell'immobile sono state sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione spetta nella misura del 50%, entro l'importo massimo di 96.000 euro

Quadro E/RP Sezione III A

Colonna 2 'Periodo 2006/2012'
*da compilare solo per le spese
sostenute nel 2006 o nel 2012*

Codice "2" (detrazione 36%)
spese sostenute dal 1/1/2012 al 25/6/2012
Codice "3" (detrazione 50%)
spese sostenute dal 26/6/2012 al
31/12/2012

E41	Anno	Periodo 2006/2012
	1	2

RISTRUTTURAZIONI

Obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali

Dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali

RISTRUTTURAZIONI

Vendita dell'unità immobiliare su cui sono stati realizzati gli interventi

In assenza di accordo delle parti, la detrazione è trasferita all'acquirente

Accordo delle parti nell'atto di vendita:
è possibile mantenere la detrazione
in capo al venditore

Circolare n. 25/E 19/06/2012 par. 1.2

LE ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ

PROFESSIONI SANITARIE

Prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001
(es. *podologo, fisioterapista, logopedista*)

Detrazione del 19% anche senza specifica prescrizione medica

Circolare n. 19/E 1° giugno 2012 par. 2.2

CONTRIBUTO S.S.N.

Contributo premi assicurazioni
responsabilità civile per danni
causati da veicoli a motore e natanti
Deducibile solo per la parte
che eccede 40 euro

Art. 4, comma 76, legge n. 92/2012

CONTRIBUTO S.S.N.

Rigo E/RP21: colonna 1

730: va indicato l'importo complessivo dei contributi versati. *Chi presta assistenza porterà in deduzione dal reddito solo la parte che supera 40 euro.*

UNICO PF: va indicato l'importo dei contributi che supera il limite di 40 euro.

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CSSN - RC veicoli	
	ED ASSISTENZIALI	1	,00

RISPARMIO ENERGETICO

La detrazione fiscale del 55%
è prorogata al 30 giugno 2013

Art. 4, comma 4, D.L. n. 201/2011
modificato dal D.L. n. 83/2012

Detrazione estesa alle spese
per interventi di sostituzione di
scaldacqua tradizionali
con scaldacqua a pompa di calore